

**REVISIONE DELL' ARTICOLAZIONE PER FASCE ORARIE DEI
CORRISPETTIVI DI ALCUNI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ NEL SETTORE
ELETTRICO PER GLI ANNI 2006 E 2007**

Documento per la consultazione

22 novembre 2005

Premessa

A seguito della pubblicazione del documento per la consultazione “Orientamenti in materia di definizione delle fasce orarie con riferimento agli anni 2006 e 2007”, con il presente documento per la consultazione l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) formula delle proposte in materia di articolazione per fasce orarie dei corrispettivi di alcuni servizi di pubblica utilità nel settore elettrico per gli anni 2006 e 2007.

Il documento si iscrive nell’attività istruttoria condotta dalla Direzione energia elettrica dell’Autorità conformemente al mandato conferito ai sensi della deliberazione n.196/04.

Tale mandato esplicitamente prevede che siano svolte le attività preparatorie e consultive per l’eventuale ridefinizione delle fasce orarie per i servizi di trasmissione, di distribuzione, di cessione di energia elettrica alle imprese distributrici per il mercato vincolato, nonché di vendita di energia elettrica ai clienti finali ricompresi nel predetto mercato. Vale cioè a dire che sono oggetto di eventuale rivisitazione le sole fasce orarie dei servizi di pubblica utilità disciplinati dal Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato).

Le soluzioni proposte sono state individuate tenendo conto, tra l’altro, delle osservazioni inviate dagli operatori al primo documento per la consultazione.

In particolare, dalla prima consultazione è emerso un generale dissenso alla modifica delle fasce orarie per i servizi di vendita dell’energia elettrica con decorrenza 1 gennaio 2006. Pur condividendo l’analisi proposta nel documento per la consultazione, dalla quale emergeva che le fasce orarie attualmente in vigore non rappresentano più raggruppamenti di ore caratterizzate da valori omogenei dell’energia elettrica all’ingrosso e pur riconoscendo la conseguente opportunità di modifica, la quasi totalità degli operatori ha sottolineato le molteplici criticità connesse con una revisione delle fasce orarie effettuata a fine anno. L’Autorità, pur ritenendo che, con riferimento ai servizi di vendita dell’energia elettrica, l’attuale sistema di fasce orarie possa essere sensibilmente migliorato, intende rimandare al 2007 la revisione delle medesime fasce orarie, a meno di opportune modifiche per tenere conto delle variazioni di calendario. Tali modifiche sono state richieste a Terna, come ormai è prassi consolidata da qualche anno a questa parte.

Coerentemente, per esigenze di contestualità dell’intervento e di coerenza tra le fasce orarie utilizzate per i corrispettivi di distribuzione e quelli di vendita, l’Autorità propone che anche la revisione delle fasce orarie per il servizio di distribuzione sia rimandata al 2007.

Più in generale, per quanto riguarda l’anno 2007, l’Autorità intende diffondere a breve un ulteriore documento per la consultazione attraverso il quale sottoporre a consultazione i criteri sulla base dei quali possano essere individuate le fasce orarie per i servizi di vendita dell’energia elettrica e per il servizio di distribuzione da utilizzare nel 2007.

Invece, per quanto riguarda il servizio di trasmissione ed il servizio di dispacciamento, l’Autorità propone di modificare la struttura dei corrispettivi con decorrenza 1 gennaio 2006, eliminando dai corrispettivi ogni riferimento alle fasce orarie. Questo consente di semplificarne la struttura e di dare maggior certezza ai ricavi dell’esercente il servizio da un lato, senza distorcere in misura significativa il segnale di prezzo dall’altro, tenuto conto anche dello scarso peso di tali corrispettivi sull’onere complessivo in capo al cliente finale.

Infine, con riferimento ai raggruppamenti orari rilevanti per la remunerazione della produzione speciale, visto che tali raggruppamenti diversi dalle fasce orarie sono già una realtà nel sistema attuale, tenuto conto delle tutele reddituali che la normativa vigente riconosce a questa produzione, l'Autorità propone che tali raggruppamenti non vengano modificati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 15 dicembre 2005, termine improrogabile di chiusura della presente consultazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Energia Elettrica

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565336

fax 0265565222

e-mail: **energiaelettrica@autorita.energia.it**

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. Elementi di contesto | 5 |
| 2. Le risposte al documento per la consultazione | 7 |
| 2.1 Servizi di vendita dell'energia elettrica ai distributori e ai clienti finali..... | 8 |
| 2.2 Servizio di distribuzione dell'energia elettrica | 10 |
| 2.3 Servizio di trasmissione dell'energia elettrica | 11 |
| 2.4 Servizio di dispacciamento dell'energia elettrica | 11 |
| 3. La proposta dell'Autorità per la determinazione delle fasce orarie per gli anni 2006 e 2007..... | 11 |
| 3.1 Servizi di vendita dell'energia elettrica ai distributori e ai clienti finali..... | 11 |
| 3.2 Servizio di dispacciamento dell'energia elettrica | 12 |
| 3.3 Servizio di trasmissione dell'energia elettrica | 13 |
| 3.4 Servizio di distribuzione dell'energia elettrica | 14 |
| 3.5 Raggruppamenti orari rilevanti ai fini della remunerazione dei produttori Cip 6/92 | 14 |

1. Elementi di contesto

Con il documento per la consultazione “Orientamenti in materia di definizione delle fasce orarie con riferimento agli anni 2006 e 2007” del 30 settembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione), l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità), dando seguito al procedimento avviato con la deliberazione dell’ 8 novembre 2004 n. 196/04, ha sottoposto a consultazione alcune ipotesi per la definizione delle fasce orarie con riferimento al periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007.

Il documento per la consultazione illustrava le finalità che l’Autorità si propone di perseguire attraverso la definizione delle fasce orarie.

In sintesi, l’articolazione dei corrispettivi per fasce orarie risponde ad una duplice esigenza: da un lato quella di semplificare la gestione del rapporto contrattuale tra l’esercente il servizio e l’utente del medesimo e, dall’altro, quella di rendere più efficace il segnale di prezzo che si vuole trasmettere al medesimo cliente. Nella scelta del numero di fasce orarie e della loro articolazione, ad una drastica semplificazione si oppongono le esigenze di corretta remunerazione dei fornitori dei servizi e di corretta attribuzione dei costi ai clienti. Per quanto riguarda la remunerazione degli esercenti, poiché i corrispettivi unitari da applicare in ciascuna fascia oraria sono solitamente determinati sulla base di un’ipotetica distribuzione temporale dei consumi degli utenti, più le fasce orarie raggruppano ore con valore del servizio/bene simile, minori sono i rischi che errori nella stima dei profili temporali di consumo si traducano in una sovra o sottoremunerazione del fornitore rispetto a quanto stimato. Anche per quanto riguarda gli utenti, gli effetti di redistribuzione dei costi tra utenti appartenenti ad una tipologia e caratterizzati da profili di consumo differenti determinati dalla definizione delle fasce orarie sono minimi se il valore del bene/servizio:

- a) in media è molto simile nelle diverse ore appartenenti alla fascia;
- b) è tale per cui ad un errore di previsione relativo ad un’ora della fascia corrisponde probabilmente un errore simile nelle altre ore della medesima fascia.

Inoltre, il documento per la consultazione evidenziava come le fasce orarie attualmente in vigore apparissero inadeguate al perseguimento di dette finalità, quantomeno con riferimento ad alcuni dei servizi i cui corrispettivi sono articolati attraverso le fasce orarie.

Ciò appare particolarmente evidente per quanto attiene ai servizi di vendita dell’energia elettrica (sia dall’Acquirente unico ai distributori che dai distributori ai clienti vincolati). Infatti, con

riferimento a questi servizi, le fasce orarie dovrebbero raggruppare ore il più possibile omogenee in termini di valore dell'energia elettrica all'ingrosso. Date le modalità di determinazione dei prezzi di cessione che l'Acquirente unico applica ai distributori, il raggruppamento delle ore in fasce dovrebbe avere un orizzonte temporale mensile nel caso della vendita ai distributori. Nel caso del servizio di vendita ai clienti finali, invece, poiché i corrispettivi articolati per fasce nella componente tariffaria a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato (componente CCA di cui all'articolo 23 del Testo integrato), sono aggiornati su base trimestrale, è opportuno che le fasce raggruppino le ore omogenee di ciascun trimestre.

Il documento per la consultazione suggeriva una revisione delle fasce con riferimento alla vendita, in quanto, mantenere anche per i prossimi anni le fasce orarie attualmente in vigore, modificate esclusivamente per tenere conto delle variazioni del calendario, comporterebbe una distorsione del segnale di prezzo ed una scarsa corrispondenza tra corrispettivi e costi indotti.

Per quanto attiene agli altri servizi regolati i cui corrispettivi sono attualmente articolati per fasce orarie, il documento per la consultazione ha evidenziato che:

- a) con riferimento al servizio di trasmissione dell'energia elettrica, a partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte, gran parte del valore del bene è segnalato dall'applicazione dei prezzi zionali alle vendite sul mercato dell'energia e dall'applicazione di appositi corrispettivi agli acquisti e alle vendite a termine (CCT). Inoltre, il peso della componente tariffaria a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per i clienti finali (componente TRAS di cui al comma 5.1 del Testo integrato) sulla tariffa media nazionale è relativamente basso e non in grado di modificare di per sé i comportamenti dei clienti finali. Pertanto, è opportuno prevedere che la componente TRAS non sia articolata per fasce orarie, ma differenziata tra tipologie di clienti in funzione del profilo di consumo tipico;
- b) con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le fasce orarie sono utilizzate sia per quantificare i ricavi massimi ottenibili dal distributore per ciascuna tipologia di clienti (vincolo V1), sia per determinare i vincoli alle opzioni tariffarie multiorarie che il distributore può offrire ai clienti finali (vincolo V2). Pertanto, un'eventuale variazione delle fasce orarie deve essere effettuata tenendo conto dell'obiettivo di ricavo tariffario dei distributori da questi perseguito nella definizione delle opzioni tariffarie e in tempi coerenti con quelli previsti nella deliberazione n. 05/04 per la presentazione e l'approvazione delle medesime opzioni. Inoltre, tale eventuale variazione

dovrebbe essere contestuale alla variazione delle fasce orarie utilizzate per il servizio di vendita;

- c) con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento, alcuni di questi sono destinati alla copertura di costi la cui entità non è direttamente correlata alla distribuzione temporale dei consumi e, inoltre, il peso di tali componenti sulla tariffa media nazionale è relativamente basso. Anche in questo caso è, quindi, opportuno prevedere corrispettivi non articolati per fascia oraria;
- d) la modifica delle fasce orarie del Testo Integrato potrebbe essere accompagnata dalla modifica dei raggruppamenti di ore convenzionalmente omogenee che sottendono la remunerazione dei produttori che cedono energia elettrica ai sensi del provvedimento CIP 6/92. Tali raggruppamenti orari sono distinti dalle fasce orarie del testo integrato e ad oggi sono definiti dal provvedimento CIP 45/90.

2. Le risposte al documento per la consultazione

Il documento per la consultazione invitava gli operatori a presentare sia osservazioni di carattere generale sull'eventuale variazione delle fasce orarie per gli anni 2006 e 2007, sia risposte agli spunti di consultazione su aspetti ritenuti di particolare rilevanza.

Le osservazioni generali pervenute da parte degli operatori evidenziano:

- a) una diffusa richiesta che le fasce orarie rispetto alle quali sono articolati i corrispettivi siano le medesime per tutti i servizi. Ciò ai fini di una semplificazione contrattuale e gestionale;
- b) una diffusa richiesta che ogni modifica delle fasce orarie sia adottata con anticipo adeguato a consentire agli operatori di apportare le opportune modifiche agli strumenti gestionali e contrattuali;
- c) la preferenza per un meccanismo di determinazione delle fasce semplificato e tale da limitare, se non addirittura eliminare, la necessità di aggiornamento periodico della struttura delle fasce stesse;
- d) una richiesta che i raggruppamenti orari rilevanti per la remunerazione delle unità CIP 6/92 non vengano modificati e restino, quindi, inalterati a prescindere dalle modifiche che verranno eventualmente apportate delle fasce orarie del Testo Integrato.

Le osservazioni relative ai singoli servizi interessati dall'intervento di modifica delle fasce sono considerate nelle sezioni seguenti.

2.1 Servizi di vendita dell'energia elettrica ai distributori e ai clienti finali

La maggior parte delle risposte al documento per la Consultazione sono focalizzate sulle problematiche relative alle fasce orarie per i servizi di vendita dell'energia elettrica.

Gli operatori hanno condiviso il fatto che le fasce orarie attualmente in vigore non rappresentano raggruppamenti di ore caratterizzate da valori omogenei dell'energia elettrica all'ingrosso. La maggioranza degli stessi ne condivide, quindi, in linea di principio, la revisione. Tuttavia, alcuni operatori non ritengono opportuno procedere ad un cambiamento delle fasce, in quanto, si osserva nelle risposte, le fasce orarie sono comunque destinate a perdere decisamente di rilevanza, anche in ragione della prossima completa apertura del mercato. Si aggiunge, inoltre, che, già oggi, vi sono operatori che offrono ai propri clienti corrispettivi articolati per raggruppamenti di ore che meglio riflettono le esigenze di consumo del cliente.

Con riferimento al fatto che le fasce orarie attualmente in vigore non rappresentano raggruppamenti di ore caratterizzate da valori omogenei dell'energia elettrica all'ingrosso, alcuni operatori hanno osservato che tale evidenza potrebbe essere spiegata, almeno in parte, dal fatto che le attuali fasce orarie sono state determinate tenendo conto degli stati di criticità del sistema piuttosto che con riferimento esclusivo al livello del carico. L'analisi da questi proposta tende, inoltre, ad evidenziare come fasce orarie costruite con esclusivo riferimento al livello del carico consentirebbero un sensibile miglioramento in termini di omogeneità delle medesime fasce orarie rispetto al valore dell'energia elettrica all'ingrosso, così come rilevato dai prezzi registrati sul Mercato del Giorno Prima. Tale analisi, seppure condotta a partire dalla corretta constatazione che le fasce orarie tengono conto degli stati di criticità del sistema e non solo del livello del carico, appare non corretta in quanto svolta confrontando ore appartenenti a diversi trimestri. A partire dall'avvio della Borsa dell'energia, infatti, i prezzi di cessione dall'Acquirente Unico ai distributori hanno un valore costante solo in tutte le ore appartenenti alla medesima fascia oraria di un medesimo mese. L'analisi dei prezzi condotta con un unico ordinamento delle fasce orarie su base annua perde quindi di rilevanza in quanto porta a confrontare livelli di prezzo molto differenti, quand'anche relativi alla medesima fascia oraria, perché relativi differenti periodi dell'anno. A ciò va aggiunto che, la componente a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica (componente CCA)

applicata ai clienti finali vincolati multiorari¹ presenta dei corrispettivi costanti in tutte le ore appartenenti alla medesima fascia oraria di un medesimo trimestre.

Diversi operatori hanno segnalato che sarebbe auspicabile avere una struttura di fasce orarie per il servizio di vendita molto più semplice dell'attuale. Una proposta è stata quella di raggruppare le fasce intermedie (F2 ed F3). In alternativa, alcuni operatori hanno proposto il raggruppamento delle ore in due sole fasce orarie, distinguendo, ad esempio, tra ore di picco (08-20 dei giorni da lunedì a venerdì) ed ore di fuori picco (tutte le altre). Le motivazioni portate a supporto di quest'ultima proposta sono:

- maggiore semplicità rispetto all'attuale ripartizione per fasce, pur mantenendo la separazione tra ore caratterizzate da alta volatilità del prezzo ed ore caratterizzate da volatilità minore. La facile individuazione, da parte del cliente, dei periodi a basso e ad alto costo dell'energia renderebbe più semplici ed efficaci interventi di *load management*;
- coerenza con le convenzioni utilizzate in altri mercati Europei (Pownext, APX (07-19), UKPX (07-19), EEX);
- coerenza con le quotazioni che il mercato propone per i prodotti a termine (BIPEX);
- non necessità di aggiornamenti periodici.

Al riguardo è necessario osservare come le fasce orarie nel servizio di vendita dell'energia elettrica al cliente finale – ed in particolare con riferimento alle tariffe multiorarie (componenti CCA multiorarie) – debbano essere caratterizzate da un grado di omogeneità (in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso nelle ore in queste contenute) molto maggiore di quanto non sia richiesto per le strutture di prezzo previste nelle offerte al mercato libero. Nel mercato libero, infatti, il fornitore è in grado di differenziare tra i diversi clienti i corrispettivi previsti per ciascuna fascia oraria contrattuale per tenere conto, tra l'altro, delle diverse distribuzioni attese dei consumi tra le ore di ciascuna fascia oraria nonché della variabilità della distribuzione stessa. Questo strumento non è viceversa disponibile nel mercato vincolato, dal momento che le tariffe multiorarie sono le medesime – al netto dell'effetto delle perdite - per tutti i clienti indipendentemente dalla distribuzione dei consumi tra le ore di ciascuna fascia oraria trimestrale.

¹ Si deve altresì rilevare che le tariffe monorarie sono determinate, al netto dei recuperi, ponderando i prezzi di cessione mensili (stimati e/o effettivi) applicati dall'Acquirente Unico per la percentuale dei consumi del consumatore tipico di ciascuna tipologia in ciascuna fascia oraria di ciascun mese.

In merito alla tempistica di un'eventuale revisione, è pervenuta all'Autorità una generale richiesta affinché siano mantenute per il 2006 le fasce orarie attualmente in vigore opportunamente modificate al fine di tenere conto delle variazioni di calendario. Gli operatori hanno fatto presente, infatti, che una revisione delle fasce orarie già per il 2006 comporterebbe notevoli problemi di gestione dei contratti già sottoscritti per lo stesso anno e sottrarrebbe riferimenti noti a quei clienti finali che si trovassero ancora in fase di valutazione di nuove offerte di fornitura. Alcuni operatori suggeriscono, quindi, di rinviare l'eventuale modifica delle fasce orarie al 2007. Si aggiunge, inoltre, che l'eventuale variazione dovrebbe avere luogo in seguito ad un processo di consultazione che si concluda con una fissazione delle medesime entro il primo semestre del 2006. Altri operatori, infine, ritengono non fattibile l'eventuale introduzione di un nuovo meccanismo prima del prossimo periodo di regolazione del servizio di distribuzione (2008).

Infine, alcuni operatori rilevano la presenza di distorsioni nel sistema, in termini di corrispondenza tra tariffe e costi di energia elettrica all'ingrosso attribuibili a ciascuna tipologia di utenza, ulteriori rispetto a quelle attribuibili alla non ottimale definizione delle fasce. In particolare, si segnalano le distorsioni connesse alla applicazione della disciplina del load profiling, che attribuisce ai fornitori dei clienti i cui consumi non sono rilevati su base oraria un profilo di consumo diverso da quello sulla base del quale l'Autorità determina le tariffe.

2.2 Servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Le risposte pervenute in merito al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, rilevano che una variazione delle fasce orarie per il 2006 risulterebbe in assoluto contrasto con il regolare svolgimento delle attività, prossime alla conclusione, di predisposizione e presentazione, da parte delle imprese di distribuzione, delle opzioni tariffarie per l'anno 2006, nonché di approvazione delle medesime da parte dell'Autorità. Ciò comporterebbe la sostanziale inapplicabilità delle opzioni tariffarie stesse e, quindi, l'esigenza di una revisione nel corso dell'anno 2006. L'evidente aggravio di operatività, non programmata, sulle imprese di distribuzione, rende inopportuno il cambiamento delle fasce per il 2006.

Le risposte ricevute dall'Autorità, contengono anche la richiesta che la modifica delle fasce si accompagni all'adeguamento dei corrispettivi di distribuzione, in modo tale da salvaguardare i ricavi riconosciuti alle società regolate. In particolare, si suggerisce che, in caso di significativo

cambiamento delle fasce orarie, sia proposto dall’Autorità un meccanismo di conguaglio tariffario che garantisca per i primi anni gli stessi ricavi riconosciuti con la presente definizione delle fasce, a correzione di eventuali errori di previsione.

2.3 Servizio di trasmissione dell’energia elettrica

La maggioranza degli operatori che ha espresso parere con riferimento al servizio di trasmissione ha suggerito l’introduzione di corrispettivi di trasporto non articolati per fasce. Tuttavia, alcuni operatori hanno precisato che una revisione delle fasce dovrebbe essere accompagnata all’adeguamento dei corrispettivi al fine di mantenere inalterati i ricavi delle imprese regolate.

2.4 Servizio di dispacciamento dell’energia elettrica

Tutti gli operatori condividono le criticità esposte nel documento per la consultazione; tuttavia le proposte avanzate sono state molto diverse. In particolare, alcuni operatori ritengono opportuna una revisione delle fasce affinché riflettano il livello del carico, altri ne auspicano l’eliminazione, altri ancora sono contrari ad un qualsiasi cambiamento dell’attuale articolazione.

3. La proposta dell’Autorità per la determinazione delle fasce orarie per gli anni 2006 e 2007

Nel presente paragrafo verrà illustrata, distintamente per ciascun servizio regolato, la proposta di determinazione delle fasce orarie per gli anni 2006 e 2007 che l’Autorità intende formulare, anche alla luce delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione.

3.1 Servizi di vendita dell’energia elettrica ai distributori e ai clienti finali

L’Autorità ritiene che, con riferimento ai servizi di vendita dell’energia elettrica, l’attuale sistema di fasce orarie possa essere sensibilmente migliorato al fine di raggruppare gruppi di ore più omogenei in termini di valore dell’energia elettrica all’ingrosso. Tuttavia, si concorda con gli operatori sul fatto che l’efficacia di una variazione sia fortemente condizionata dall’anticipo con cui i nuovi raggruppamenti di ore siano, se non pubblicamente noti, almeno individuabili con buona approssimazione dagli operatori.

In particolare, si ritiene opportuno che i clienti finali possano valutare il più correttamente possibile le condizioni economiche delle forniture sul mercato libero, anche a fronte della possibilità di continuare ad essere serviti nel mercato vincolato. Al riguardo si nota che l’assenza di adeguate

certezze sui valori economici associati a ciascuna fascia oraria di ciascun trimestre dell'anno futuro, riduce l'efficacia delle valutazioni da parte del cliente finale sul valore delle diverse opportunità. Al fine di non accrescere l'incertezza, si ritiene, pertanto, che sia opportuno mantenere per il 2006 il sistema di fasce orarie attualmente in vigore, a meno delle opportune modifiche che verranno apportate da Terna per tenere conto delle variazioni di calendario.

Per quanto riguarda, viceversa, l'anno 2007, l'Autorità intende diffondere a breve un ulteriore documento per la consultazione attraverso il quale sottoporre a consultazione i criteri sulla base dei quali possano essere individuate le fasce orarie per il 2007. Alla luce delle risposte che perverranno, nonché dell'esito di eventuali incontri tematici con gli operatori, l'Autorità procederà, quindi, a deliberare, nella primavera 2006, in merito alle fasce orarie per i servizi di vendita dell'energia elettrica con decorrenza 1 gennaio 2007.

S1: si condivide il mantenimento dell'attuale sistema di fasce per il 2006, procedendo al solo adeguamento sulla base del calendario?

S2: si condivide la procedura suggerita per la modifica delle fasce da applicare nel 2007?

S3: quali criteri di raggruppamento si ritiene debbano essere valutati nel processo di definizione delle fasce orarie 2007?

3.2 Servizio di dispacciamento dell'energia elettrica

Per quanto riguarda il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, l'Autorità ritiene che sia opportuno eliminare, già a partire dal 2006, ogni riferimento alle fasce orarie, prevedendo che i corrispettivi attualmente articolati per fascia (corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, di cui al comma 37.3 della deliberazione n. 168/03, e corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, di cui al comma 52.5 della medesima deliberazione) siano invece determinati in misura uniforme in tutte le fasce orarie.

Infatti, tali corrispettivi sono destinati alla copertura di costi non direttamente correlati alla distribuzione dei consumi tra le fasce. Inoltre, il loro peso sulla tariffa media nazionale è relativamente basso.

L'eliminazione dell'articolazione temporale non dovrebbe produrre sensibili distorsioni nelle scelte di opportunità degli operatori e dei clienti finali in relazione alle forniture per l'anno 2006 in quanto questi corrispettivi sono tipicamente trasferiti dal fornitore al cliente finale nell'esatta misura con cui sono applicati da Terna al fornitore stesso (in quanto utente del dispacciamento).

S4: si condivide la proposta di eliminare ogni riferimento alle fasce orarie nella determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, di cui al comma 37.3 della deliberazione n. 168/03, e del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, di cui al comma 52.5 della medesima deliberazione?

3.3 Servizio di trasmissione dell'energia elettrica

Con riferimento al servizio di trasmissione dell'energia elettrica, l'Autorità ritiene non più necessaria l'articolazione dei corrispettivi per fasce orarie, in quanto gran parte del valore del bene è segnalato, a partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte, dall'applicazione dei prezzi zionali alle vendite sul mercato dell'energia e dall'applicazione di appositi corrispettivi agli acquisti e alle vendite a termine (CCT). Inoltre, l'articolazione in fasce risulta essere in larga misura non efficace, poiché il peso della componente TRAS sulla tariffa media è relativamente basso e non in grado di modificare di per sé i comportamenti dei clienti finali.

Pertanto, l'Autorità ritiene che sia opportuno prevedere che, già a partire dall'1 gennaio 2006, la componente TRAS non sia articolata per fasce orarie, ma differenziata tra tipologie di consumatori in funzione delle perdite di energia elettrica sulle reti. D'altra parte, si ritiene che questa previsione non alteri le valutazioni economiche degli operatori, né produca nell'immediato sensibili variazioni nei costi gestionali degli esercenti il servizio di distribuzione, a fronte di una maggiore semplificazione e minori costi gestionali nel futuro.

Coerentemente anche la componente CTR pagata dai distributori a Terna per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica dovrebbe essere modificata abolendo l'articolazione per fasce orarie.

S5: si condivide la proposta di eliminare le fasce orarie per il servizio di trasmissione e prevedere che i relativi corrispettivi siano applicati in base al totale dei consumi?

S6: si condivide che la componente TRAS venga differenziata tra tipologie di consumatori in funzione delle diverse perdite di rete?

3.4 Servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, l'Autorità condivide che una variazione dell'attuale sistema delle fasce orarie per il 2006 produrrebbe aggravii di operatività sulle attività delle imprese di distribuzione, nonché renderebbe difficile per il cliente finale (o per il suo fornitore) l'individuazione dell'opzione tariffaria più conveniente. Inoltre, poiché si ritiene opportuno che le fasce orarie rispetto alle quali sono articolati i corrispettivi siano le medesime per tutti i servizi nei quali queste continuano ad essere previste, nell'ipotesi che le fasce orarie per il servizio di vendita dell'energia elettrica non vengano modificate per il 2006, eventuali interventi sulle fasce orarie per il servizio di distribuzione non produrrebbero miglioramenti in termini di efficacia del segnale di valore e/o di corrispondenza ai costi dei corrispettivi. Ciò in quanto l'unico intervento immediatamente possibile consisterebbe nell'eliminazione dell'articolazione temporale dei corrispettivi.

Per quanto sopra, si ritiene che, analogamente a quanto proposto per i servizi di vendita dell'energia elettrica, vengano mantenute per il 2006 le fasce orarie attualmente in vigore, opportunamente modificate da Terna per tenere conto delle variazioni di calendario.

L'eventuale variazione (o soppressione) delle fasce orarie per il servizio di distribuzione a partire dal 2007 sarà oggetto del medesimo documento per la consultazione che l'Autorità intende diffondere a breve in merito ai i servizi di vendita dell'energia elettrica.

S7: si condivide la proposta di mantenere, per il servizio di distribuzione e per il 2006, le fasce orarie attualmente in vigore?

3.5 Raggruppamenti orari rilevanti ai fini della remunerazione dei produttori Cip 6/92

Per quanto riguarda i raggruppamenti orari rilevanti ai fini della remunerazione dei produttori che cedono energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip 6/92, anche alla luce delle osservazioni inviate dagli operatori in risposta al documento per la consultazione, l'Autorità propone di mantenere inalterati i raggruppamenti orari vigenti.

S8: si condivide la proposta di mantenere, ai fini della remunerazione dei produttori che cedono energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip 6/92, i raggruppamenti orari vigenti?